

Regolamento per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e per la raccolta differenziata

Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento è adottato ai sensi e con le finalità dell'articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio", nonché della Legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2000 n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti".

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, ESCLUSIONI

Il Regolamento disciplina il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Guardiagrele.

Le disposizioni del Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dal DPR 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e ammasso delle risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) ai liquami e alle altre sostanze utilizzate e prodotte dalle attività agricole e zootecniche;
- d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10 Maggio 1976, n.319 e successive modifiche e integrazioni;
- e) agli esplosivi;
- f) ai rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio individuati all'articolo 8 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, fatto salvo quelli elencati nell'Allegato 4 al Regolamento.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nell'allegato A del citato dispositivo di legge, di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in:

3.A - urbani

3.B - speciali

e, secondo la pericolosità, in:

3.C - rifiuti pericolosi

3.D - rifiuti non pericolosi

3.A - Rifiuti urbani

I rifiuti urbani comprendono:

A.1 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

A.2 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

A.3 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

A.4 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

A.5 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

A.6 - i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.2, A.3, A.5;

3.B - Rifiuti speciali

I rifiuti speciali comprendono:

- B.1- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- B.2- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- B.3- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- B.4- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- B.5- i rifiuti da attività commerciali;
- B.6- i rifiuti da attività di servizio;
- B.7- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- B.8- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- B.9- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- B.10- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3.C - Rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi non domestici sono quelli, di cui all'articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, elencati nell'allegato D al citato disposto di legge.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Relativamente ai materiali oggetto della gestione dei rifiuti, si intende per:

A.1) frazione umida

i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani (quali, a titolo di esempio: scarti alimentari di cucina, ossa, bucce, torsoli, noccioli, gusci d'uovo, pelli di animali, pasta, pane, fondi di caffè, riso, granaglie, the, semi, fiori secchi, etc.) e, come tali, suscettibili di trasformazione in compost per il reimpiego in attività agronomiche.

A.2) frazione secca residua

i materiali a basso o nullo tasso di umidità, aventi di norma rilevante contenuto energetico, ovvero in qualche modo suscettibili di riutilizzo come combustibili (quali, a titolo di esempio: imballi non recuperabili, cartoni del latte, lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta oleata, film plastici, pannolini, tubetti di dentifricio o simili, guarnizioni, bicchierini di yogurt, sacchetti di plastica rotti, musicassette e videocassette, pellicole film, negativi fotografici, carta di brioches, etc.);

A.3) compost da rifiuti

prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;

A.4) materie prime secondarie

materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti;

A.5) imballaggio

il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere merci (siano esse prodotti finiti o materie prime), a consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore, nonché all'utilizzatore;

A.6) imballaggio primario

l'imballaggio contenente, nel punto di vendita, la merce destinata all'utente finale o al consumatore;

A.7) imballaggio secondario

l'imballaggio che, nel punto di vendita, raggruppa un certo numero di unità di vendita e che può essere rimosso senza alterare le caratteristiche del prodotto;

A.8) imballaggio terziario

l'imballaggio utilizzato per facilitare la manipolazione e il trasporto delle unità di vendita, nonché evitare danni al prodotto (esclusi i container);

A.9) combustibile da rifiuti

il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico;

Relativamente ai soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, si intende per:

B.1) produttore di rifiuti urbani o speciali

la persona fisica o giuridica:

- la cui attività ha prodotto rifiuti;

- che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio, o altre operazioni, che hanno mutato la natura o la composizione del rifiuto;

B.2) detentore

il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

B.3) produttore di imballaggi

il fornitore di materiali di imballaggio, nonché il fabbricante, il trasformatore o l'importatore di imballaggi vuoti e materiali per l'imballaggio;

B.4) utilizzatore di imballaggi

il commerciante, il distributore, nonché chi riempie l'imballaggio, chi utilizza e chi importa imballaggi pieni;;

B.5) consumatore di imballaggi

l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, nonché merci imballate.

Relativamente alla gestione dei rifiuti, si intende per:

C.1) luogo di produzione dei rifiuti

uno o più edifici, o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività che danno origine ai rifiuti;

C.2) gestione

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura;

C.3) raccolta

l'operazione di prelievo, cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il trasporto;

C.4) raccolta differenziata

la raccolta dei rifiuti urbani raggruppati per frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;

C.5) raccolta porta a porta

operazioni di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi e gli specifici punti di raccolta;

C.6) raccolta con contenitori su strada

operazioni di prelievo dei rifiuti presso punti fissi esterni ai luoghi di produzione degli stessi, mediante specifici e riconoscibili contenitori, quali, a titolo di esempio: cassonetti verdi per il vetro, cassonetti per metalli o altro, contenitori per pile o per farmaci scaduti;

C.7) raccolta a sacchi su strada

operazioni di prelievo dei rifiuti conferiti in sacchi e depositati in orari e giorni stabiliti presso le abitazioni o sedi fisse dei produttori di rifiuti.

C.8) isole ecologiche

aree attrezzate distribuite sul territorio, destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni di rifiuti nei contenitori di cui al precedente punto C.4;

C.9) piattaforma comunale per la raccolta differenziata (o piattaforma ecologica o ecocentro)

area attrezzata destinata al conferimento, diretto da parte dell'utenza o da parte delle ditte incaricate, delle frazioni di rifiuto riciclabili, nonché all'ammasso, allo stoccaggio, alla selezione (attraverso tecnologie semplici) sino alla cessione a terzi di singole frazioni merceologiche.

C.10) stoccaggio

il deposito dei rifiuti preliminare alle operazioni di smaltimento (escluso il deposito temporaneo, definito al successivo punto C.10) e la messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero;

C.11) deposito temporaneo

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nei luoghi di produzione alle condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera m) del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22;

C.12) cernita

operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto, finalizzata a consentirne il recupero o a migliorarne le condizioni di smaltimento;

C.13) preselezione

operazioni idonee a separare e classificare il rifiuto, anche tramite raccolta differenziata, in frazioni omogenee da destinare al recupero, ivi compresa la separazione della frazione organica umida;

C.14) pretrattamento

operazioni idonee a qualificare una frazione omogenea dei rifiuti, al fine di renderla idonea al recupero;

C.15) recupero

ogni azione intesa ad ottenere materie prime secondarie e/o energia mediante il reimpiego, il riciclaggio o il riutilizzo dei rifiuti, nelle forme elencate nell'allegato D del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22;

C.16) riciclaggio

ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;

C.17) compostaggio domestico

Processo naturale di riciclaggio delle sostanze organiche ad opera di microorganismi che avviene anche per mezzo di contenitori denominati "composter". Detti compster sono consegnati ad ogni famiglia su specifica richiesta.

C.18) smaltimento

l'eliminazione del rifiuto nell'ambiente senza alcuna forma significativa di recupero, nelle forme elencate nell'allegato C del D.Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22;

C.19) spazzamento

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico, nonché sulle rive dei fiumi, dei canali e dei laghi;

C.20) trasporto

operazione di movimentazione e allontanamento dei rifiuti successiva alla raccolta e preliminare alle operazioni di recupero e/o smaltimento;

C.21) bonifica

ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

C.22) messa in sicurezza

ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto all'ambiente circostante.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'organizzazione dei servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è finalizzata:

- a) a favorire il reimpiego e il riciclaggio, nonché tutte le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- b) a privilegiare, per le componenti dei rifiuti urbani non suscettibili delle forme di recupero elencate al punto precedente, la loro utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- c) allo smaltimento in giacimento controllato, esclusivamente come fase residuale della gestione dei rifiuti e comunque nelle più elevate condizioni di sicurezza.

Il Comune favorirà il contenimento della produzione dei rifiuti.

Ciò potrà avvenire con la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi, ma anche con l'incentivazione del compostaggio domestico delle componenti di rifiuti organica e verde, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico/sanitarie. Tutte le forme anche sperimentali di compostaggio sono incentivate anche attraverso l'abbattimento della tassa o tariffa.

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse. Come tale, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento, dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3, elenco A, del Regolamento (rifiuti urbani), compresi i rifiuti assimilati di cui al punto A.2 e all'allegato 1 al Regolamento;
- b) i residui delle attività di trattamento dei rifiuti, della depurazione delle acque di scarico della civica fognatura.

Il Comune potrà istituire, ai sensi e nelle forme previste dal Dlgs. 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi di cui ai punti B e C dell'articolo 3 del Regolamento, da effettuare previa convenzione con i produttori degli stessi.

Il Comune potrà avvalersi, nelle attività di gestione dei rifiuti, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

E' obbligo e competenza del Comune fornire alla Regione e alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti dalle stesse richieste.

E' di competenza del Comune la costante informazione degli Utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi, nonché sulla loro efficacia in rapporto alle finalità indicate al precedente articolo 5.

E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli a loro assimilati di cui all'articolo 3.A del Regolamento tutte le attività di conferimento previste nel Regolamento.

I beni durevoli di uso domestico (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, etc.) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti al servizio pubblico, presso l'ecocentro e/o la piattaforma ecologica comunale, a cura del detentore (art. 44 Dlgs. N. 22/97)

ART. 8 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

8.1 - Disposizioni generali

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi di cui ai punti B e C dell'articolo 3 del Regolamento, per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a:

- distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati;
- a provvedere al loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme di legge e alle disposizioni regionali e provinciali.

Il produttore dei rifiuti speciali è tenuto ad assolvere i propri obblighi secondo le seguenti priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti gestori del servizio pubblico di raccolta, con i quali sia stipulata apposita convenzione;
- esportazione dei rifiuti con le modalità indicate all'articolo 16 del D.Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22.

Nel caso in cui il produttore si rivolga al servizio comunale per lo smaltimento, la convenzione sarà stipulata sulla base di tariffe approvate dalla Giunta Comunale, aggiornate periodicamente ai fini della copertura del costo effettivo del servizio.

I produttori e utilizzatori di imballaggi sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a conformarsi agli obiettivi e al rispetto degli obblighi di cui al titolo II del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 attraverso le forme e procedure di cui al D.Lgs. citato.

8.2 - Disposizioni particolari

Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti:

- materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce e i materiali litoidi;
- i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa.

Questi rifiuti possono essere conferiti alle discariche autorizzate o essere utilizzati secondo la normativa vigente (Dlgs n. 22/97).

Rifiuti costituiti da veicoli a motori, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
 - carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;
- sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento di tali rifiuti devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio delle attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

ART. 9 - DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati, nonché nei corsi d'acqua, lungo gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipiente. In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio, allorché sussistano motivi igienico - sanitari o ambientali, dispone con propri provvedimenti, previa fissazione di un termine perché a far ciò provvedano direttamente gli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' considerato abbandono, e come tale soggetto a sanzione, il deposito improprio dei rifiuti o di qualsiasi materiale ai piedi dei contenitori su strada per la raccolta differenziata, fuori dai termini eventualmente stabiliti per il ritiro di materiali diversi (es. ingombranti).

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico è proibita, salvo che da parte del personale autorizzato.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

Chi, sulle strade, sui marciapiedi e altre aree, anche verdi, soggette al transito e allo svago - conduce animali è tenuto a far ciò nel rispetto dell'igiene pubblica e dell'ambiente. Pertanto è fatto obbligo a chi conduce animali in luoghi pubblici di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni prodotte dall'animale, di raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta-rifiuti.

ART. 10 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza e nei modi previsti all'articolo 13 del D.Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

ART. 11 - FORME DI GESTIONE

Le attività di raccolta e smaltimento di cui al titolo II e III del Regolamento vengono svolte dal Comune nelle forme che risulteranno più confacenti.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 12 - OGGETTO

Il Titolo II del Regolamento riguarda il sistema e le fasi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui ai punti A e B dell'articolo 3 del Regolamento.

ART. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

In attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22, nell'erogazione dei servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani si privilegia la raccolta differenziata alla fonte, da effettuare attraverso le raccolte porta a porta presso l'utenza e mediante l'utilizzo di specifici contenitori su strada per particolari tipologie di rifiuti.

13.1 - Finalità dei servizi

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- a) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione;
- b) favorire il recupero di materiali e energia anche nella fase di smaltimento finale;
- c) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- d) eliminare il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

Le forme di volontariato, espletato attraverso forme associative riconosciute e senza fini di lucro, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate.

13.2 Classificazione dei servizi di raccolta differenziata

Sul territorio del Comune è istituito il servizio di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

a) rifiuti urbani e assimilati:

- rifiuti organici compostabili:
- frazione umida di provenienza alimentare domestica, collettiva e mercatale di cui all'articolo 4, punto A.1 del Regolamento;
- scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellullosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno;
- materiali riciclabili:
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- contenitori in vetro;
- lattine e contenitori in alluminio e metalli ferrosi;
- rifiuti urbani non riciclabili:
- rifiuti ingombranti;
- frazione secca e rifiuti da spazzamento di strade e piazze di cui all'articolo 4, punto A.2 del Regolamento;

b) rifiuti urbani pericolosi:

- batterie al piombo e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) o "F" (facilmente o estremamente infiammabile);
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- lampade a scarica e tubi catodici;

- siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua e canali appartenenti al pubblico demanio;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- oli esausti da utenza domestica.

13.3 Modalità di esecuzione dei servizi

I servizi di raccolta elencati al precedente punto 13.3 vengono svolti secondo le modalità indicate nell'allegato 2 al Regolamento.

13.4 Localizzazione dei siti e dei contenitori

La localizzazione precisa sul territorio dei siti destinati alle isole ecologiche di cui all'articolo 4, punto C.8) del Regolamento, indicati nell'allegato 5 al presente regolamento, nonché il numero, tipologia capacità e posizionamento dei contenitori necessari sono stabiliti e normati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Competente.

La localizzazione dei siti dovrà tener conto, oltre che delle esigenze di rispetto dell'ambiente, delle situazioni di viabilità ordinaria, della facilità di accesso da parte dell'utenza e dei veicoli adibiti allo svuotamento dei contenitori e prelievo dei materiali.

La disposizione definitiva dei contenitori sarà effettuata dal gestore del servizio sulla base di un verbale in contraddittorio redatto dall'Ufficio Competente.

E' vietato a chiunque spostare i contenitori dalla loro posizione.

Tale operazione è di rigorosa competenza, su indicazione degli Uffici comunali, del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo e da scritte, anche in base alla vigente normativa.

ART. 14 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

14.1 Prescrizioni generali

Il produttore dei rifiuti è tenuto a conferirli secondo le modalità previste nel Regolamento.

Il conferimento in cassonetti o in altri contenitori (sacchi), siano essi a svuotamento meccanizzato o manuale, è regolato dalle seguenti norme:

1. In caso di cassonetti, dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

2. è vietato introdurre nei contenitori e nei sacchi:

- sostanze liquide;
- materiale infiammato o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti urbani pericolosi, eccetto che nei contenitori ad essi specificamente riservati;
- frazioni di rifiuto non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;

3. i materiali voluminosi, e comunque qualsiasi imballo rigido, che non siano stati rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:

a) il conferimento deve avvenire nel punto praticabile più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disagio per la popolazione;

b) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchi.

Nella raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta), il materiale da raccogliere deve essere esposto sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l'edificio di proprietà, negli orari stabiliti nel capitolato di gestione del servizio e opportunamente pubblicizzato.

I materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che emanino cattivi odori.

I rifiuti debbono essere correttamente conferiti all'interno dei contenitori.

Il collocamento di rifiuti a terra, fuori dei contenitori ovvero con modalità diverse da quelle stabilite con il presente regolamento, comporta la comminazione di sanzione per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico.

14.2 Prescrizioni specifiche

Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani sono contenute nell'Allegato 2 al Regolamento.

14.3 - Altri rifiuti assimilabili agli urbani

L'Amministrazione Comunale organizza presso la piattaforma ecologica o l'ecocentro comunale, o presso le isole ecologiche, punti di raccolta per il conferimento di altri tipi di rifiuti assimilabili agli urbani.

Detta raccolta potrà avvenire anche attraverso il conferimento ad un mezzo mobile appositamente attrezzato secondo orari da stabilire presso determinati punti della città.

Potranno così essere raccolti, oltre ad alcuni rifiuti elencati ai punti precedenti, anche i seguenti:

- polistirolo;
- componenti elettronici;
- lampade a scarica;
- tubi catodici, ecc.
- oli esausti da utenza domestica

ART. 15 - MODALITA' DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti è effettuato su tutto il territorio comunale secondo le seguenti modalità differenziate per "zone operative".

* Zona operativa "Centro Storico" individuata nell'allegato 5

In questa zona la raccolta avviene "porta a porta" di norma sei volte alla settimana e secondo le seguenti modalità:

- mediante lo svuotamento di secchielli da 10 litri posizionati in esterno dai produttori dei rifiuti nelle ore precedenti il ritiro;
- nei seguenti giorni :
- rifiuti umidi: lunedì - giovedì - sabato :
- rifiuti secchi indifferenziati: martedì
- rifiuti secchi riciclabili (vetro, plastica) : venerdì
- rifiuti secchi riciclabili (carta e cartoni): mercoledì
-

* Zona operativa "Cinta Urbana" individuata nell'allegato 5

- Rifiuti umidi: la raccolta avviene con prelievo dei contenitori carrellati da 110 e/o 240 litri di colore marrone nei giorni di lunedì, giovedì e sabato.
- Rifiuti secchi indifferenziati: la raccolta avviene con lo svuotamento dei cassonetti stradali da 240 e/o 1100 litri con frequenza bisettimanale dal 1 settembre al 31 luglio e a giorni alterni dal 1 agosto al 31 agosto.
- Rifiuti secchi riciclabili (vetro, plastica, carta, alluminio): la raccolta avviene con lo svuotamento dei cassonetti da 1700 litri locati nelle apposite isole ecologiche.

* Zone operative delle frazioni individuate nell'allegato 5 per ambiti omogenei.

- Rifiuti non differenziati: la raccolta avviene con lo svuotamento dei cassonetti stradali da 240/660/1100 litri a giorni alterni dal 1 agosto al 31 agosto e bisettimanalmente dal 1 settembre al 31 luglio.
- Rifiuti secchi riciclabili: la raccolta avviene con lo svuotamento dei cassonetti e/o contenitori da 1700 litri locati nelle apposite isole ecologiche effettuato ogni 10 giorni.
- Per la raccolta dei cartoni e/o è garantita la raccolta periodica (settimanale) con conferimento da parte dei produttori presso le isole ecologiche .

* Zona operativa "Anello" individuata nell'allegato 5 come Ambito n° 8 (PROGETTO PILOTA):

- Rifiuti non differenziati : la raccolta avviene con il ritiro dei sacchi, senza quindi l'utilizzo dei contenitori stradali, con frequenza settimanale.
 - Rifiuti secchi riciclabili: la raccolta avviene con lo svuotamento dei cassonetti e/o contenitori stradali da 1700 litri locati nelle apposite isole ecologiche effettuato ogni 10 giorni.
 - Per la raccolta dei cartoni e/o è garantita la raccolta periodica (settimanale) con conferimento da parte dei produttori presso le isole ecologiche .
- Il progetto pilota potrà essere esteso ad altre frazioni del territorio dopo un anno della messa a regime del sistema di raccolta di cui al presente Regolamento.
L'estensione del progetto pilota potrà essere disposto dalla Giunta Comunale sulla base della proposta del Responsabile del Servizio .

Per tutto il territorio

Pubblici esercizi

Per le attività afferenti i servizi di bar , ristoranti o assimilati, saranno concordati con gli esercenti appositi accorgimenti per favorire la raccolta differenziata dell'umido nel centro

storico e cinta urbana e del secco riciclabile (vetro, plastica ...) in tutto il territorio comunale, in relazione alle quantità prodotte.

ECOCENTRO

Fase 1°(all'avvio del nuovo sistema)

Nel "sistema" delle modalità di raccolta è prevista un'area comunale adibita ad "Ecocentro" individuato nell'allegato 5, in località Piano Venna.

L' "ecocentro" è destinato ad accogliere in maniera vigilata, i seguenti flussi di rifiuti da parte dei produttori di tutto il territorio comunale:

ingombranti , ferrosi, beni durevoli, pneumatici dismessi, cartoni da imballaggio, batterie usate di auto , sfalci e potature provenienti da manutenzione giardini privati e aree a verde pubblico. Il deposito dei rifiuti avverrà in maniera controllata in giorni da stabilirsi e alla presenza di personale addetto.

Nell'area i rifiuti saranno selezionati tramite l'allocazione in contenitori e/o scarrabili differenziati.

Le stesse sezioni di rifiuti accolte nell'"ecocentro" possono essere ritirati su chiamata dei produttori previo pagamento di una tariffa da determinarsi da parte della Giunta Comunale sulla base di verbale di preventivo accordo con il gestore del servizio sul prezzo delle prestazioni.

STAZIONE ECOLOGIA

Fase 2° (a dodici mesi dall'avvio del sistema)

Sarà attivata una "Stazione ecologica" che integrerà e amplierà i servizi (es. pesa, box custode, rampe di carico) forniti con l' "ecocentro" sempre in località Piano Venna e individuata nell'allegato 5.

La Stazione è destinata ad accogliere tutte le sezioni di rifiuti salvo il "secco indifferenziato". Sarà aperto ai produttori del territorio comunale di Guardiaagrele .

Il Servizio svolto nella Stazione dovrà essere normato da apposito atto di Giunta Comunale prima dell'avvio.

ART. 16 - PRELIEVO E TRASPORTO

Il prelievo e il trasporto dei rifiuti devono essere effettuati con idonei automezzi, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie di cui ai principi generali previsti dall'articolo 5 del Regolamento.

I veicoli autorizzati per il prelievo e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 17 - TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative.

Titolo III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E GIACENTI SU SUOLO PUBBLICO

ART. 19 - OGGETTO

Oggetto del Titolo III sono i rifiuti urbani classificati all'articolo 3.A del Regolamento come:

A.3 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

A.4 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private in ogni caso soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 20 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune attraverso Impresa concessionaria del servizio, su tutto il territorio comunale.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere sono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese.

A cura degli organizzatori delle manifestazioni, i rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la manifestazione stessa.

ART. 21 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati appositi contenitori.

Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento degli ingombranti e dei rifiuti domestici.

ART. 22 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e in corrispondenza dei relativi posteggi, raccogliendo i rifiuti di generi alimentari (polli, pesce, formaggi, salumi, frutta, verdura ecc.) e conferendoli (direttamente o in sacchi di materiale biodegradabile denominato "mater-bi") negli appositi contenitori posizionati a cura dell'Amministrazione comunale.

Devono altresì separare dai rifiuti carta e cartone e legarli tal quali e conferire i rimanenti rifiuti secchi non riciclabili in sacchi trasparenti, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 14.

Devono infine accertarsi, prima di lasciare l'area ad essi concessa, di non aver lasciato nulla per terra, ad eccezione dei sacchi contenenti i rifiuti e delle cassette per frutta e verdura ben accatastate e suddivise per materiale (legno, plastica e polistirolo) e della carta e cartone ben sistemata, e in perfetto ordine in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori la raccolta separata dei rifiuti.

ART. 23 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 24 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALE

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

ART. 25 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

La Società Concessionaria dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgomberi i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Detti interventi sono eseguiti sull'intero territorio periodicamente, salvo interventi straordinari.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 26 - RIMOZIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale disporrà immediatamente il servizio per la raccolta dei rifiuti e la messa in sicurezza, ove si tratti di rifiuti speciali e/o tossico nocivi non classificabili.

Disporrà inoltre, ove possibile, tutti gli accertamenti necessari attraverso il Comando di Polizia Locale, la A.S.L. competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - all'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rifondere, secondo le disposizioni vigenti, i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente.

ART. 27 - DISPOSIZIONI PER ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

Allo scopo è fatto loro obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni prodotte dall'animale, di raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta-rifiuti.

Non è ammessa la presenza dei cani nel raggio di cento metri dalle aree attrezzate per i giochi dei bambini.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina le zone in cui è possibile il passeggio con il proprio cane.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

ART. 28 - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

I rifiuti derivanti dall'attività edilizia devono essere smaltiti dal produttore ovvero riutilizzati secondo le norme dettate dal Dlgs. N. 22/97.

ART. 29 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- l'eventuale innaffiamento delle strade;
- la pulizia, il lavaggio manuale e meccanizzato di strade, vie, piazze, ecc. pubbliche e di uso pubblico;
- la pulizia, disinfezione, lavaggio di cassonetti, contenitori e isole ecologiche;
- la pulizia dalle scritte murali dei luoghi pubblici.

ART. 30 - SGOMBERO DELLE NEVE: OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di sali antigelo atossici allorché, in assenza di nevicata, si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere dalle ore 7,00 alle ore 19,00 allo spalamento della neve dal marciapiede per una fascia di mt. 1,20, allo sgombero di banchine e aree ad uso pubblico e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti delle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici che proiettano su suolo pubblico, fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni e dalle gronde al fine di salvaguardare la pubblica incolumità dei pedoni.

Titolo IV - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, CONTROLLO E SANZIONI

ART. 31 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio con apposito avviso affisso anche negli altri luoghi pubblici e entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

Tutte le norme del presente regolamento afferenti le modalità di raccolta di cui all'art. 15 entreranno in vigore il giorno successivo all'avvio del servizio conformato alle modalità indicate. Dell'entrata in vigore delle norme anzidette si darà opportuna e ampia informazione alla cittadinanza.

ART. 33 - VIGILANZA

Il Comune provvede alla vigilanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 34 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal Regolamento sono punite, ove costituiscano reato e siano soggette a sanzioni penali e ove la comminazione di sanzione non sia di competenza di altro soggetto, con il pagamento delle sanzioni amministrative previste secondo il procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1991, nonché dall'articolo 50 del D.Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22.

Per il conferimento diretto dei rifiuti in modo improprio si applicano le seguenti sanzioni.

TIPO DI VIOLAZIONE

RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO

SANZIONE

Gestione di centro di raccolta e rottamazione senza licenza comunale.

Art. 8.2

Lire 500.000

Uso improprio dei contenitori: conferimento in sacchi non chiusi, mancata chiusura degli sportelli dei cassonetti.

Art. 14.1

Lire 100.000

Uso improprio dei contenitori: conferimento negli stessi di materiali che provochino o che possano provocare il danneggiamento dei mezzi di raccolta.

Art. 14.1

Da lire 500.000 a lire 5.000.000

Uso improprio dei contenitori: conferimento nei sacchi di oggetti taglienti o acuminati senza protezione atta a garantire la sicurezza degli addetti alla raccolta.

Art. 14.1

Lire 200.000

Intralcio del servizio: inosservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani

Art. 14.1

Da lire 200.000 a lire 600.000

Intralcio del servizio: conferimento dei rifiuti in punti dove si reca intralcio ai mezzi e alle persone.

Art. 14.1

Da lire 200.000 a lire 600.000

Abbandono, ai piedi dei contenitori su strada per la raccolta differenziata, di frazioni di RU compatibili con l'impiego del contenitore stesso.

Artt. 9 e 14.2

Lire 200.000

Differenziazione dei rifiuti urbani non conforme alle disposizioni del Regolamento, compreso il conferimento errato di rifiuti nei contenitori su strada per la raccolta differenziata.

Art. 14.2

Lire 200.000

Per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (con esclusione dei casi in cui si applica la sanzione prevista all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 22 febbraio 97 n. 22) e l'inosservanza di norme sulla pulizia del suolo pubblico si applicano le seguenti sanzioni.

TIPO DI VIOLAZIONE

RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO

SANZIONE

Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico/sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolo.

Art. 9

Da lire 200.000 a lire 1.200.000

Abbandono di rifiuti non conformi all'uso dei contenitori su strada per la raccolta differenziata ai piedi degli stessi.

Art. 9

Lire 500.000

Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori a seguito di manifestazioni.

Art. 20

Da lire 200.000 a lire 1.200.000

Conferimento nei cestini stradali porta-rifiuti di rifiuti ingombranti e domestici

Art. 21

Lire 200.000

Mancata pulizia delle aree utilizzate per l'esercizio dell'attività.

-

Lire 500.000

Abbandono o deposito in modo improprio di rifiuti.

-

Da lire 200.000 a lire 1.200.000

Esercizi commerciali e produttivi: operazioni di carico e scarico.
Art. 24

-

Mancata pulizia dell'area dopo le operazioni.

-

Lire 500.000

Abbandono o deposito in modo improprio di rifiuti dopo le operazioni.

-

Da lire 200.000 a lire 1.200.000

Introduzione di rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie.

Art. 25

Da lire 200.000 a lire 1.200.000

Mancata rimozione dal suolo pubblico delle deiezioni di animali da parte del conduttore.

Artt. 9 e 27

Lire 100.000

Mancata pulizia del suolo pubblico successivamente alle operazioni relative a costruzioni e rifacimento di fabbricati.

Art. 28

Da lire 200.000 a lire 1.200.000

Inosservanza degli obblighi inerenti lo sgombero della neve.

Art. 30

Lire 100.000